

COPIA

REGOLAMENTO
SULL'ISTITUZIONE
DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE INTERNO

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 96 in data 05.05.2001

Publicato all'Albo Pretorio in data 11.05.2001
dal 12.05.2001 al 26.05.2001

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi il 15.02.2002 dal 16.02.2002 al 02.03.2002

Carnate, li 25.03.2002

IL RESP. SETTORE AFFARI GENERALI
(De Filpo Antonello)



REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO

Art. 1

Principi generali e scopi fondamentali del monitoraggio e del controllo

1. L'attività di controllo e di valutazione della gestione operativa dell'Ente è volta ad assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi e della corretta, spedita, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, nonché, in generale, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'attività svolta dai Responsabili di Settore incaricati ai sensi del vigente "Regolamento disciplinante la determinazione dei criteri generali di affidamento degli incarichi afferenti l'area delle posizioni organizzative, nonché l'elaborazione dei criteri di valutazione delle posizioni organizzative ai fini del corrispondente riconoscimento economico", da attuarsi mediante apprezzamenti comparativi dei costi e dei rendimenti.
2. Rientrano nell'oggetto del controllo valutativo di cui al comma 1 anche le determinazioni assunte dai Responsabili di Settore, in merito alla gestione ed all'organizzazione delle risorse umane, anche con riguardo all'impegno delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione del personale ed alla remunerazione accessoria delle relative responsabilità, delle qualità delle prestazioni e della produttività, collettiva ed individuale.

Art. 2

Istituzione

1. E' istituito il Nucleo di Valutazione interno, cui sono rimessi i compiti di monitoraggio e di verifica di cui al precedente art. 1, da assolversi previa determinazione, almeno annuale, degli indicatori di riferimento del controllo, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
2. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di compiuta autonomia funzionale ed organizzativa e riferisce esclusivamente agli organi di direzione politico-amministrativa.
3. L'attività del Nucleo di Valutazione, la quale è informata ai principi di cui al presente Regolamento, al D.Lgs 29/93 e s.m.i., al D.Lgs 286/99, al D.Lgs. 267/2000, nonché ai CCNL vigenti per il personale del comparto, è diretta in particolare a:
 - a) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - b) valutare le prestazioni del personale incaricato di posizioni organizzative ai sensi dell'art. 1;
 - c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
4. Il compenso da corrispondere ai componenti del Nucleo è stabilito nella misura del 30% di quello corrisposto ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 3

Nomina, composizione, durata

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri, di cui almeno due esterni all'Amministrazione, nominati dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.
2. I criteri per l'identificazione dei membri del Nucleo di Valutazione sono i seguenti:
 - a) possesso di idonea professionalità e competenza anche riferita a significative esperienze maturate nel contesto della pubblica amministrazione o del settore privato, negli ambiti:
 - del controllo di gestione e della qualità dei servizi;
 - della gestione, formazione e valutazione delle risorse umane;
 - della direzione per obiettivi;
 - delle tecniche di valutazione di posizione, risultato e potenziale del personale;
 - della implementazione e applicazione degli istituti contrattuali.
3. La nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione ha durata che non può eccedere quella del mandato del Sindaco. Il Nucleo resta in ogni caso in carica e svolge la propria attività fino alla nomina del nuovo.
4. I componenti del nucleo sono revocabili per inadempienza o accertata inerzia e decadono per cause naturali, per proprie dimissioni e nell'ipotesi di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 4

Modalità di funzionamento

1. Il Nucleo di Valutazione, che opera in modo collegiale, definisce autonomamente le proprie modalità di funzionamento, comunque rispettando le seguenti linee operative generali:
 - a) assunzione del Piano Esecutivo di Gestione o di altro strumento di attribuzione delle risorse ai Responsabili e del piano dettagliato di obiettivi come riferimento del controllo nei confronti delle unità organizzative dell'Ente;
 - b) rilevazione dei dati relativi alle risorse impiegate da ciascuna unità organizzativa, e dei relativi ricavi rispetto all'insieme delle risorse negoziate e definitivamente assegnate;
 - c) rilevazione dei dati relativi ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti da ciascuna unità organizzativa, utilizzando parametri e standard predefiniti di riferimento per il controllo, discussi con le unità organizzative e comunicati all'inizio di ogni anno ai Responsabili delle stesse.
 - d) verifica periodica, entro i tempi predeterminati, dello stato di attuazione di quanto previsto nel Piano Esecutivo di Gestione o di altro strumento di attribuzione delle risorse ai Responsabili e nel piano dettagliato di obiettivi, con conseguente misurazione dell'efficienza ed economicità di quanto attuato dalle singole unità organizzative.
2. Il Nucleo recepisce, inoltre, le relazioni annuali dei Responsabili sull'attività svolta, determina con cadenza almeno annuale i parametri e gli standard preventivi di riferimento del controllo, nel rispetto delle eventuali indicazioni della Giunta, e li rende noti tempestivamente sia nell'Amministrazione che ai Responsabili.

102

Art. 5

Modalità di controllo e parametri valutativi

1. Il Nucleo di Valutazione determina, annualmente, sulla base del vigente "Regolamento disciplinante la determinazione dei criteri generali di affidamento degli incarichi afferenti l'area delle posizioni organizzative, nonché l'elaborazione dei criteri di valutazione delle posizioni organizzative ai fini del corrispondente riconoscimento economico", nonché sulla base delle indicazioni, degli indirizzi e delle eventuali direttive degli organi di governo, e d'intesa con medesimi, le modalità del monitoraggio e del controllo delle performance, i parametri dell'analisi e della valutazione delle prestazioni direttive.
2. L'attività di cui al comma 1 è condotta con specifico riferimento ed in conformità agli eventuali standard erogativi definiti dall'Amministrazione Comunale con propri provvedimenti, anche di tipo organizzativo.
3. La determinazione delle modalità procedurali, dei parametri e degli indicatori di cui al comma 1 è compiuta attraverso apposito confronto da condursi con i Responsabili destinatari del processo valutativo, dei quali deve ricercarsi, ove possibile, il maggior grado di collaboratività e condivisione in materia.
4. Ove possibile, i parametri del controllo e della valutazione, nonché gli indicatori di quantità e qualità delle prestazioni direttive costituiscono parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Nucleo si avvale dell'Ufficio del Personale .

Art. 6

Principio di monitoraggio dinamico dei risultati di gestione

1. Il monitoraggio ed il controllo della gestione dei Responsabili, in attuazione dei principi recati dal D. Lgs. n. 29/93 e s.m.i., sono attuati permanentemente e dinamicamente, in corso d'esercizio, allo scopo di consentire ed agevolare l'adozione di idonei e tempestivi interventi correttivi della gestione medesima, ove ritenuti opportuni e/o necessari, ad opera degli organi competenti.
2. Restano privi di qualsivoglia efficacia, al fini del presente Regolamento, se non a scopo meramente conoscitivo, i controlli staticamente ed istantaneamente effettuati, sull'operato dei responsabili della gestione, al termine della loro attività o ad esito di fasi istruttorie, preliminari o intermedie dei processi gestionali a prescindere dalla previa applicazione di concrete misure di monitoraggio in itinere.

607

Art. 7

Flussi d'informazione e circolazione dei dati di gestione

1. Il Nucleo di Valutazione ha accesso ad ogni dato, informazione e documento in possesso dell'Amministrazione Comunale e può disporre accertamenti ispettivi. Dietro semplice istanza, anche orale, dei componenti il predetto Nucleo valutativo, i Responsabili sono tenuti a fornire, senza ritardo – salvo giustificato motivo - ed in forma integrale, i dati, le informazioni, il materiale e la documentazione richiesta.
2. In ogni caso, e fermi restando gli adempimenti informativi espressamente previsti dalla Legge, dal Regolamento, dalla contrattazione collettiva, nazionale, decentrata ed integrativa, nonché dal presente atto disciplinatorio, è fatto obbligo ai Responsabili delle strutture di provvedere alla costante, completa, tempestiva e puntuale informazione del Nucleo di valutazione, in merito agli atti della propria gestione di maggior rilievo, sia interno che esterno, ovvero utili, comunque, a consentire il compiuto controllo e l'esaustiva valutazione della loro attività gestionale.
3. L'inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo può costituire, secondo il grado di rilevanza, giusta causa di recesso dal rapporto da parte dell'Ente.

Art. 8

Report del controllo interno

1. Il Nucleo di valutazione produce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, il resoconto della propria attività, attraverso report descrittivi e materiale rappresentativo dell'andamento della gestione.
2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa al Sindaco, il quale provvede, nei casi ritenuti opportuni e/o necessari, ad esaminare il contenuto con i Responsabili interessati.
3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi il Sindaco, gli Assessori e il Segretario Comunale possono richiedere, in ogni momento, di essere informati e relazionati dal Nucleo di valutazione, in merito a qualsiasi questione rientrante nelle competenze funzionali dello stesso.
4. I Responsabili destinatari dell'attività valutativa in argomento, dietro semplice istanza, anche oralmente resa, hanno facoltà di accedere ai relativi atti, i quali vengono custoditi e raccolti.

Art. 9

Esiti dell'attività di controllo interno

1. I risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo quali operati dal Nucleo di Valutazione sono trasmessi al Sindaco per la successiva applicazione del sistema premiale di cui al successivo articolo 10 o, in caso di apprezzamento negativo, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.

Art. 10
Retribuzione di risultato

1. I Responsabili delle strutture che, a consuntivo delle attività assolte, conseguano un giudizio complessivamente positivo, formulato conformemente ai parametri di valutazione ed agli indicatori quali-quantitativi definiti ai sensi dell'articolo 10, hanno diritto di conseguire la retribuzione di risultato eventualmente prevista, ai sensi delle norme di legge e contrattuali collettive nel tempo in vigore.
2. La retribuzione di risultato è attribuita nel rigoroso rispetto degli eventuali limiti di spesa complessivamente previsti e definiti dalla legge e dalla negoziazione collettiva nazionale. La quota di risorse economiche destinate ai fini remunerativi in parola è distribuita, tra gli aventi diritto, in funzione dei criteri di quantificazione e ripartizione della stessa definiti in apposito collegato al piano esecutivo di gestione, ovvero in base ad ulteriori eventuali provvedimenti di organizzazione assunti dagli organi di governo.
3. Il riconoscimento e l'assegnazione della retribuzione di risultato, così come l'adozione degli atti di organizzazione eventualmente necessari per la definizione delle modalità individuate ed erogative della stessa, rientrano nella competenza della Giunta comunale, che vi provvede con l'assistenza tecnica del Servizio di controllo interno o del Nucleo di valutazione.

67